

## **REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE LIBERALITÀ E DEGLI INTERVENTI DI MECENATISMO**

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE LIBERALITÀ E DEGLI INTERVENTI DI MECENATISMO .....	1
CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI .....	2
Art. 1 <i>Ambito di applicazione e finalità</i> .....	2
Art. 2 <i>Definizioni</i> .....	2
CAPO II – DONAZIONI ED ALTRI INTERVENTI DI LIBERALITA’ .....	3
SEZIONE I – DONAZIONI .....	3
Art. 3 <i>Oggetto e disposizioni procedurali</i> .....	3
Art. 4 <i>Beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili</i> .....	3
Art. 5 <i>Somme di denaro</i> .....	4
Art. 6 <i>Donazione di servizi</i> .....	4
Art. 7 <i>Idee progettuali</i> .....	5
Art. 8 <i>Donazione di diritti su beni immobili</i> .....	5
Art. 9 <i>Contratto di donazione</i> .....	5
Art. 10 <i>Eredità e legati testamentari</i> .....	6
SEZIONE II –MECENATISMO .....	6
Art. 11 <i>Mecenatismo culturale e art bonus</i> .....	6
Art. 12 <i>Altri interventi di mecenatismo</i> .....	7
Art. 13 <i>Procedura</i> .....	7
Art. 14 <i>Contenuti minimi della proposta</i> .....	8
Art. 15 <i>Modalità di ringraziamento e Albo dei Mecenati</i> .....	8
Art. 16 <i>Convenzione</i> .....	8
Art. 17 <i>Canone Unico</i> .....	9
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Art. 18 <i>Tempi procedurali</i> .....	9
Art. 19 <i>Trasparenza</i> .....	9
Art 20 <i>Trattamento dati personali</i> .....	10
Art. 21 <i>Normativa di rinvio</i> .....	10
Art. 22 <i>Entrata in vigore</i> .....	10

## CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti alle donazioni aventi ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, beni mobili registrati, somme di denaro, servizi, idee progettuali, beni immobili nonché altri interventi da effettuarsi, a titolo gratuito e/o a puro titolo di mecenatismo, da parte dei soggetti terzi in favore dell'Amministrazione comunale, conformemente a quanto disposto dal codice civile - Titolo V, articoli 769 e sgg.
2. Nel precipuo rispetto della legge n. 190/2012, il Comune di Napoli riconosce l'alto valore delle erogazioni liberali e delle donazioni e intende al contempo impedire che dalle stesse possano derivare eventi corruttivi.
3. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo che si pongano in palese contrasto con i valori costituzionali, le finalità del presente Regolamento e dello Statuto comunale. È, in ogni caso, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare le istanze pervenute rispetto all'interesse pubblico, alla sostenibilità sia in termini economici che organizzativi, all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le sponsorizzazioni - erogazioni suscettibili di produrre vantaggio patrimoniale per il soggetto erogante in termini di immagine pubblicitaria – e le attività di volontariato fuoriescono dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
5. Le norme del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di comodato gratuito di cui il Comune di Napoli è comodatario, ai sensi degli articoli da 1803 a 1812 del codice civile.

### Art. 2

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) Donazione: il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione;
  - b) Comodato gratuito: il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta;
  - c) Altri atti di liberalità: atti di liberalità, diversi dalle donazioni, che consistono nell'arricchimento di una parte con contestuale impoverimento dell'altra parte in assenza di un obbligo giuridico che lo imponga;
  - d) Donante: il soggetto, pubblico o privato, sia esso persona fisica o giuridica, purché in possesso dei requisiti di legge per donare ai sensi dell'art. 774 cod. civ. e della capacità a contrarre con la PA;
  - e) Donatario: il Comune di Napoli;
  - f) Capacità a contrarre con la PA: capacità risultante dalla dichiarazione sostitutiva, come da modello allegato al presente Regolamento, con la quale il soggetto che intende donare o effettuare interventi a titolo di mecenatismo attesta che non sono in corso e non sono state applicate misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

## CAPO II – DONAZIONI ED ALTRI INTERVENTI DI LIBERALITÀ

### SEZIONE I – DONAZIONI

#### Art. 3

##### *Oggetto e disposizioni procedurali*

1. I soggetti privati, in forma singola o associata, e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 possono manifestare, con formale istanza scritta, la volontà di donare all'Amministrazione comunale i beni e le altre utilità indicati nell'art. 1, co. 1.
2. L'istanza viene datata e sottoscritta dal donante e indirizzata a mezzo PEC al Comune di Napoli, Dipartimento Segreteria Generale, Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.
3. Il predetto Servizio, verificata la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica, individua *ratione materiae* l'ufficio comunale competente, inserendo in copia per conoscenza il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale. L'ufficio competente è preposto all'istruttoria della pratica. Possono essere individuati anche più Servizi competenti, sentito il Direttore Generale.
4. L'ufficio competente valuta le istanze pervenute, con tutta la documentazione allegata, verificandone la fattibilità tecnico – giuridica in particolare sotto i seguenti profili:
  - liceità;
  - compatibilità della donazione con l'interesse pubblico, anche in relazione alle attività in corso e a quelle programmate dal Servizio interessato, nonché agli oneri di carattere organizzativo rispetto all'entità della donazione;
  - assenza di conflitto di interesse tra il Comune di Napoli e il donante.
5. Per quanto riguarda la donazione di arredi urbani, la stessa dovrà intendersi comprensiva di posa in opera nonché di idonea documentazione tecnica da presentarsi a cura del donante per mezzo di un tecnico di fiducia. Sarà preferita la donazione di un insieme di arredi, di tipo omogeneo, rispetto alla donazione del singolo arredo, per il quale l'amministrazione si riserva, in ogni caso, l'individuazione di una possibile collocazione.

#### Art. 4

##### *Beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili*

1. In caso di beni mobili, nell'istanza e negli eventuali allegati, viene puntualmente indicato il bene oggetto di donazione, con la descrizione delle caratteristiche, la dichiarazione con cui il donante attesta che il bene è di sua proprietà, il valore commerciale stimato del bene e l'eventuale modicità o meno del valore del bene donato, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile.
2. Compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente, possono formare oggetto di donazione anche i beni mobili registrati e le universalità di mobili (a titolo esemplificativo e non esaustivo raccolta di libri, collezione di opere d'arte etc.).
3. Ricevuta la proposta di donazione, il dirigente dell'ufficio competente provvede eventualmente all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 per le conseguenti attività istruttorie. L'istruttoria è finalizzata, tra l'altro, all'acquisizione di tutti i pareri eventualmente necessari e alla accettazione della liberalità con disposizione dirigenziale.

4. Fermo restando il procedimento di cui al comma precedente, l'accettazione della donazione di beni mobili e universalità di mobili del valore uguale o superiore a € 40.000,00, ovvero l'accettazione della donazione avente ad oggetto beni mobili registrati, viene disposta con deliberazione di Giunta comunale.
5. Sarà compito dell'ente procedere agli aggiornamenti inventariali come per legge.

## **Art. 5**

### ***Somme di denaro***

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare una proposta di donazione di somme di denaro, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.
2. Le donazioni di cui al comma precedente sono accettate dal dirigente dell'ufficio responsabile dell'istruttoria, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 4.
3. Resta ferma la possibilità per il donante di dichiarare nell'istanza di voler vincolare le somme donate al perseguimento di determinate finalità. In tal caso, il dirigente dell'ufficio responsabile dell'istruttoria accetta la donazione di somme di denaro con vincolo di destinazione solo qualora la finalità indicata dal donante sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Amministrazione comunale.
4. L'accettazione di donazioni aventi ad oggetto somme di denaro di importo pari o superiore a 2.000,00 euro viene disposta con deliberazione di Giunta comunale.

## **Art. 6**

### ***Donazione di servizi***

1. Il donante può manifestare, in forma scritta, la volontà di obbligarsi, a titolo di liberalità, alla prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune e della collettività. In questo caso, nella documentazione presentata a corredo dell'offerta deve essere precisamente indicata la tipologia di servizio e la modalità con la quale si intende attuarlo.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo e qualora l'effettuazione dei servizi offerti richieda l'impiego di una ditta esecutrice, il Comune non instaura con quest'ultima alcun rapporto di committenza.
3. L'ufficio competente provvede a valutare le informazioni inerenti al profilo del donante, con riferimento alla sua capacità a contrarre, nonché alla verifica, rispetto all'eventuale soggetto esecutore del servizio:
  - a) dei requisiti morali e tecnici, la cui sussistenza va verificata secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - b) di adeguata capacità a svolgere la prestazione;
  - c) del rispetto delle normative tecniche di settore e in materia di sicurezza sul lavoro;
  - d) della copertura assicurativa eventualmente richiesta.
4. Resta in ogni caso ferma l'estraneità dell'amministrazione comunale rispetto a ogni richiesta di risarcimento danni a terzi, nonché ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante e i propri dipendenti e/o il soggetto esecutore.
5. L'accettazione della liberalità avente ad oggetto la prestazione di un servizio, indipendentemente dal valore, viene disposta con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto delle attività che sono riservate per legge alla Pubblica Amministrazione e che non possono essere svolte da terzi. A tal fine il dirigente del Servizio competente che ha istruito il procedimento, correda la proposta di delibera di

Giunta comunale di accettazione della donazione di servizi con apposita relazione illustrativa, volta a descrivere la tipologia di prestazione che si intende accettare e ad attestare l'insussistenza di criticità.

## **Art. 7**

### ***Idee progettuali***

1. I soggetti di cui all'art. 3, co. 1 possono manifestare con formale istanza scritta la volontà di donare all'Amministrazione comunale un'idea progettuale, consistente in una proposta ideativa che si colloca a monte della progettazione, prodromica rispetto al successivo sviluppo degli elaborati progettuali.
2. L'idea progettuale di cui al comma 1 potrà essere oggetto di donazione a condizione che, cumulativamente:
  - a) si intenda donare un disegno progettuale che rappresenti la base di partenza per le successive fasi di progettazione;
  - b) venga previsto che l'Amministrazione comunale, in caso di utilizzo dell'idea progettuale, non sia tenuta a pagare le parcelle ai progettisti, né a sostenere costi diretti e/o indiretti.
3. L'accettazione della donazione di cui al comma 1 viene disposta, indipendentemente dal valore, con deliberazione di Giunta comunale. A tal fine il dirigente del Servizio competente che ha istruito il procedimento, correda la proposta di delibera di Giunta comunale di accettazione della donazione di idea progettuale con apposita relazione illustrativa volta a descrivere, anche da un punto di vista tecnico, l'idea progettuale che si intende accettare e ad attestare l'insussistenza di criticità.
4. Ricevuta la donazione, è facoltà dell'Amministrazione decidere le modalità e i tempi delle fasi successive di progettazione e, in ogni caso, quest'ultima non potrà comportare alcun vincolo a carico dell'Ente.

## **Art. 8**

### ***Donazione di diritti su beni immobili***

1. In caso di donazione avente ad oggetto diritti su beni immobili, all'istanza scritta, attestante la volontà di donare, è correlata apposita documentazione tecnica e amministrativa nella quale viene espressamente individuato il diritto sul bene immobile oggetto di donazione e quant'altro previsto nel relativo modello allegato al presente Regolamento.
2. Il dirigente competente, individuato a norma dell'art. 3 comma 3, prende atto della manifestazione di volontà e provvede eventualmente all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 per le conseguenti attività istruttorie. Compete al Consiglio comunale deliberare sull'accettazione della donazione.

## **Art. 9**

### ***Contratto di donazione***

1. Una volta disposta l'accettazione della donazione nelle forme sopra indicate, i rapporti con il soggetto donante vengono regolati da apposito contratto che disciplina, in particolare, i rispettivi profili di responsabilità e le correlate eventuali garanzie, i tempi e le modalità di consegna dei beni donati e l'eventuale attività di vigilanza comunale in fase di esecuzione.

2. La stipulazione del contratto di donazione avviene nel rispetto delle forme previste dalla legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 783 cod. civ. in caso di donazioni di modico valore. Nel caso in cui sia richiesta la forma dell'atto pubblico amministrativo, il rogito è effettuato dal Segretario Generale.

## **Art. 10**

### ***Eredità e legati testamentari***

1. Nel caso di successioni disposte con testamento in cui il Comune di Napoli risulti nominato erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del *de cuius*, ovvero nel caso di legato, l'istruttoria del procedimento è volta ad attivare le necessarie procedure previste dal Codice civile.

2. Verificata la sussistenza dell'interesse pubblico, il Comune di Napoli, manifesta la volontà di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, ovvero di non voler rinunciare al legato con apposito provvedimento che, in base alla natura del bene e alle relative competenze, sarà adottato dal soggetto o dagli organi così come individuati a norma di legge e dagli articoli da 3 a 8 del presente Regolamento.

## **SEZIONE II –MECENATISMO**

## **Art. 11**

### ***Mecenatismo culturale e art bonus***

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disposizione le elargizioni liberali in denaro effettuate ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 106/2014 per interventi di:

a) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, così come definiti dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, appartenenti ad un soggetto pubblico;

b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, i soggetti possono presentare istanza scritta, corredata dalla relativa progettazione.

3. Gli interventi di mecenatismo possono essere altresì promossi dall'amministrazione comunale attivando procedure di raccolta fondi di c.d. *crowdfunding* da parte di soggetti pubblici e privati, qualora dalla previa istruttoria emerga la concreta possibilità che il ricorso a tale istituto consentirà di raccogliere erogazioni liberali in misura sufficiente a finanziare gli interventi. In caso di raccolta di erogazioni di importo complessivo inferiore a quello necessario, qualora non sia possibile finanziare in modalità alternative la parte residua e vi siano altri beni, può essere richiesto ai soggetti finanziatori il consenso a destinare le erogazioni liberali ad uno o più di questi ulteriori interventi.

## Art. 12

### *Altri interventi di mecenatismo*

1. I soggetti privati e pubblici, in assenza di scopo di lucro diretto o indiretto, a propria cura e spese in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione possono proporre interventi di recupero e/o riqualificazione e/o gestione e/o manutenzione dei beni, di proprietà comunale, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 83/2014.
2. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente possono essere proposti interventi finalizzati alla cura, alla tutela, alla fruizione e alla valorizzazione di un bene per un determinato periodo di tempo.

## Art. 13

### *Procedura*

1. La Giunta comunale si riserva, con propria deliberazione, l'indicazione di priorità nella valorizzazione del patrimonio culturale, fermo restando, nelle more, quanto previsto nel presente articolo. Nei casi di presentazione dell'istanza da parte dei mecenati, si segue l'iter procedurale indicato all'articolo 3, commi 2 e 3 del presente Regolamento, ai fini dell'individuazione del Servizio competente preposto all'istruttoria.
2. Il dirigente del Servizio competente, ricevuta la proposta di intervento corredata di progetto di adeguato livello, valutata la completezza della documentazione a corredo, comprensiva della stima del valore economico dell'intervento:
  - a) verifica, anche avvalendosi del supporto tecnico di eventuali altri uffici competenti, la fattibilità tecnica ed economica della proposta di mecenatismo presentata all'Amministrazione. Nei casi in cui il valore dell'intervento sia superiore o uguale a € 40.000,00 la Giunta comunale, con propria deliberazione, ne dichiara l'interesse pubblico ed eventualmente emana specifici indirizzi per la redazione dell'accordo convenzionale; in caso di interventi di importo inferiore a € 40.000,00 il dirigente acquisisce l'indirizzo dell'amministrazione dal Capo di Gabinetto del Sindaco;
  - b) sottopone il progetto ai Servizi/Enti competenti ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri o atti di assenso comunque denominati, nei casi in cui la normativa lo richieda;
  - c) in caso di proposta di intervento del valore inferiore a € 40.000,00 provvede a rendere noto sul portale istituzionale una comunicazione di avvenuta ricezione della suddetta istanza di mecenatismo; in caso di proposta di intervento di importo superiore o uguale a € 40.000,00 provvede alla pubblicazione, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, sul portale istituzionale dell'Ente di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di eventuali proposte migliorative da parte di altri soggetti, pubblici o privati, interessati a realizzare il medesimo intervento, e contenente i criteri di valutazione;
  - d) nomina, ove lo ritenga necessario, il responsabile del procedimento che, in caso di procedura comparativa, provvede alla valutazione di tutte le proposte eventualmente pervenute, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'avviso pubblico, e individua quella ritenuta più idonea a perseguire l'interesse pubblico, anche in termini di vantaggio per l'Ente e per la Città. In caso di proposte migliorative, resta ferma la facoltà per il primo proponente di esercitare il diritto di prelazione. In caso di parità di punteggio, sarà preferita la proposta ricevuta per prima, secondo l'ordine cronologico di ricezione;
  - e) in caso di procedure particolarmente complesse, può nominare una Commissione di tre esperti, presieduta da un dipendente comunale, con specifica competenza in materia. L'eventuale nomina

- di soggetti esterni avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e rotazione degli incarichi con partecipazione a titolo gratuito;
- f) approva con proprio provvedimento la migliore proposta individuata in esito alla procedura comparativa;
  - g) stipula specifica convenzione come disciplinata dall'art. 16 del presente Regolamento.

## **Art. 14**

### ***Contenuti minimi della proposta***

1. Per i beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si rinvia ai contenuti minimi di cui agli artt. 16 e 17 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154.

## **Art. 15**

### ***Modalità di ringraziamento e Albo dei Mecenati***

1. L'amministrazione comunale può prevedere forme di ringraziamento pubblico a titolo di riconoscimento morale o ideale, anche con menzione sul sito istituzionale dell'ente, previa acquisizione di formale liberatoria da parte dei soggetti interessati.
2. È consentita altresì l'apposizione di una targa di ringraziamento, priva di riferimenti a carattere commerciale o di marketing. Il riconoscimento non dovrà, in ogni caso, assumere i connotati di una sponsorizzazione e, pertanto, è escluso qualsiasi riferimento a loghi, marchi, attività, prodotti o ad altri elementi di natura commerciale dai quali possa derivare un ritorno di immagine.
3. L'Amministrazione predispone un albo dei mecenati, in cui inserire i dati relativi al valore della liberalità, data della convenzione/elargizione e il consenso rilasciato dai mecenati al trattamento dei dati.

## **Art. 16**

### ***Convenzione***

1. Il rapporto con il soggetto proponente è regolato mediante apposita convenzione, stipulata previa verifica della capacità a contrarre di tale soggetto e della ditta esecutrice, nonché del possesso dei requisiti morali e tecnici. La convenzione relativa alla proposta di intervento di importo superiore ad € 250.000,00 deve essere preceduta dagli opportuni controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La convenzione, il cui schema è approvato con provvedimento del dirigente del Servizio competente, disciplina, in particolare, i rispettivi profili di responsabilità, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento, l'attività di vigilanza comunale in fase di esecuzione, nonché prevede la possibilità per il Comune di recedere dalla stessa per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa tempestiva comunicazione al soggetto affidatario.
3. La mancata ottemperanza alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto della Convenzione e/o di eventuali ulteriori prescrizioni contenute nella delibera di Giunta o di eventuali richieste dell'Amministrazione comunale formulate in corso di realizzazione, comportano la decadenza, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento,



della convenzione stessa e l'eventuale attivazione, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'azione legale di risarcimento per gli eventuali danni derivanti dalle violazioni rilevate o cagionati nell'attuazione della convenzione.

4. Il soggetto affidatario assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'esecuzione degli interventi autorizzati o dalla loro imperfetta e/o incompleta realizzazione e stipula, altresì, attraverso la ditta esecutrice, polizza assicurativa pari al 10% del valore dell'intervento. Trova applicazione l'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. La corretta esecuzione dell'intervento viene comprovata dal rilascio di apposito certificato di regolare esecuzione.

## **Art. 17**

### ***Canone Unico***

1. In caso di occupazione di suolo pubblico, agli interventi di cui al presente regolamento si applica la normativa di cui al regolamento sul canone unico previsto dall'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28/07/2021.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le esenzioni di cui all'art. 41 del suddetto regolamento sul canone unico.

## **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 18**

### ***Tempi procedurali***

1. I procedimenti di cui al presente Regolamento si concludono nel termine di 90 giorni a partire dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini in caso di richiesta di integrazione documentale.

2. In considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dell'intervento, il responsabile del procedimento può, motivatamente, prevedere un termine diverso, comunque non superiore a 180 giorni.

3. Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non si computano i tempi connessi all'adozione degli atti deliberativi o degli atti di indirizzo da parte dei competenti organi politici.

## **Art. 19**

### ***Trasparenza***

1. Allo scopo di garantire la massima trasparenza, il Comune di Napoli pubblica entro il 30 giugno di ogni anno, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.

2. A tal fine, ogni ufficio competente individuato a norma dell'art. 3 del presente Regolamento comunica, a mezzo protocollo, al Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa l'esito del procedimento, allegando i relativi atti di procedura. Va comunicato l'esito del procedimento anche se negativo.

## **Art 20**

### ***Trattamento dati personali***

1. Nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del Codice Privacy così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati dal Comune di Napoli, in veste di Titolare del trattamento dati, esclusivamente per le finalità in esso previste attraverso il personale degli Uffici e delle Strutture competenti a ciò espressamente autorizzati.
2. I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione in relazione alle finalità relative alle procedure disciplinate dal presente Regolamento.
3. Spettano agli interessati i diritti loro riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. 2016/679/UE.

## **Art. 21**

### ***Normativa di rinvio***

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa di settore vigente in materia.

## **Art. 22**

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.